|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00093)

(GU n.140 del 19-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 32)

 Vigente al: 20-6-2015

Capo I

Enti locali

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

 Ritenuta la necessita' e urgenza di definire gli obiettivi del

patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno 2015, come

approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato - Citta' ed

autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli

stessi di programmare la propria attivita' finanziaria e predisporre

in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;

 Ritenuta la necessita' e urgenza di attribuire spazi finanziari,

anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche al fine di

consentire spese per specifiche finalita', in particolare per

interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del

territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi;

 Ritenuta la necessita' e urgenza di implementare le disposizioni

finalizzate al collocamento dei dipendenti delle province, non

essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residuate;

 Ritenuta la necessita' e urgenza di consentire a citta'

metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui, la

rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio;

 Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare disposizioni volte a

incrementare ulteriormente la liquidita' per il pagamento dei debiti

certi, liquidi ed esigibili;

 Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di specificare ed

assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti

territoriali, come sancito nell'Intesa raggiunta in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26

febbraio 2015;

 Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare disposizioni

finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e

di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6

aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU)

nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29

maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014 in favore delle

microimprese; di dettare disposizioni finalizzate ad accelerare la

ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori lombardi

colpiti dall'alluvione del 20 e 29 maggio 2012; di prorogare il

termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge n. 190 del

2014;

 Ritenuta la necessita' e l'urgenza di implementare l'Anagrafe

nazionale della popolazione residente, includendovi i dati relativi

allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni la

disponibilita' di un sistema di controllo, gestione ed interscambio

dei dati e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni

istituzionali, nonche' di adottare misure per rafforzare i servizi

per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione dell'11 giugno 2015;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di

 Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli anni 2015-2018 e

 ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno

 1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di

stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati con intesa

sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 19

febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella

tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti

obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato

nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo

crediti di dubbia esigibilita'.

 2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese

relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i

seguenti spazi finanziari:

 a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e

risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo

stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio

1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio

diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10

milioni di euro;

 b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici

scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica dei siti

contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

 c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi

finanziari per 30 milioni di euro;

 d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di

contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di

procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

 3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine

perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore

del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il

termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016,

2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il

sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi

finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle

fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai

commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi

finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi

transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle

bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un importo

pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera

b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le

spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono

prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui

alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo

precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare

complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le

fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte

in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri

interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari

a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti

superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle

fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando

quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura

proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta

complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in

ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni con

le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13

dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

 4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle

spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici,

di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata, entro il termine

perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli

interventi di edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e

pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il

termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla

Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a

ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in

sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono

assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere

e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o

risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi

di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30

giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in

misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta

complessiva risulti superiore alla disponibilita' di detti spazi

finanziari.

 5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari

di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli

effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti

capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione

degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno, puo'

essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente

dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo

in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12

novembre 2011, n. 183.

 6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il

comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Per l'anno 2015 la

comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui

al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle

istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo

giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole

rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o

trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal

comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita

ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria

di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli

obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota

metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015,

resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni

italiani.".

 7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i

vincoli del patto di stabilita' interno, la sanzione prevista

dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,

n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura

pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed

il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e

alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica in misura

pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed

il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in

misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate

nell'ultimo consuntivo disponibile.

 8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23

dicembre 2014, n.190, e' sostituito dai seguenti: "Per l'anno 2015,

per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione

del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario

gli importi relativi:

 a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese

relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali

dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

 b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni

sede delle citta' metropolitane, delle spese per opere prioritarie

del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della

legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e

finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a

carico dei predetti enti locali;

 c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni

sede delle citta' metropolitane, delle spese per le opere e gli

interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi

nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020",

a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti

locali.

 Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di

coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il

termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalita' definite

dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui

necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.".

 9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:

 "3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del

patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi

precedenti non trovano applicazione, e qualora gia' applicate ne

vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali

la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta

nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di

stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data del

31 dicembre 2013".

 10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa

corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve

conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,

comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo

gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

 Art. 2

 Disposizioni finalizzate alla sostenibilita' dell'avvio

 a regime dell'armonizzazione contabile

 1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono

effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui

all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale

data, le quote libere e destinate del risultato di

amministrazionerisultanti dal rendiconto 2014 nonpossono essere

applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto

dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e

successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo

periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, eventualmente gia' avviata, cessa di avere efficacia nei

confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento

straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) al comma 7, primo periodo, le parole: "escluse quelle che

hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse;

 b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:

 "17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno

la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al

1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla

cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad

obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui

all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di

amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16

e' disciplinata la modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore

disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote costanti, compreso

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.".

 3. Nell'esercizio 2015, glienti che hanno partecipato alla

sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle

alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia

esigibilita' di parte corrente, per un importo non superiore alla

differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e

quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla

sperimentazione.

 4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

 "c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi

contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni."

 5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014

hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la

quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei

residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo

articolo 243-bis, secondo le modalita' previste dall'articolo 3,

comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine,

hanno facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario

pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto

legislativo n. 267 del 2000 eventualmente gia' presentato e

ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della

Corte dei conti.

 6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a valere

sul fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti

certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di

amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini

dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel

risultato di amministrazione.

 Art. 3

Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti

 il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015

 1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il

31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni

appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia

e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle

risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati

pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del

16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del

bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a

titolo di riscossione di imposta municipale propria.

 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno

il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate

l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura

pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a

trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta

municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento

unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono

versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per

il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

 3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo periodo le parole "delle capacita' fiscali nonche'

dei" sono sostituite dalle seguenti "della differenza tra le

capacita' fiscali e i"

 b) in fine e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2015,

l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle

regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari

all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti

comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i

servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo

di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8

per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale."

 4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

e' aggiunto il seguente periodo:

 "La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle

regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e'

determinata in misura proporzionale alle risorse complessive,

individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

 a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria

di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero

dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione

del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014;

 b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi

indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia

e delle finanze;

 c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno

2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto

della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base

all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.".

 Art. 4

 Disposizioni in materia di personale

 1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei

tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita' interno e dei

termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di

consentire la ricollocazione del personale delle province, in

attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014,

n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non

si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462,

lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive

modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della

legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

 2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014

si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica

amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato,

presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci

sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti

garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa

spesa.

 3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno

e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; e'

altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle

quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio

precedente".

 4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 "Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i

pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di

liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma

2, nonche' dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64."

 Art. 5

 Misure in materia di polizia provinciale

 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1,

comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto

previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino

delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria

competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di

polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986,

n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle

funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure

definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

 2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti

locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle

vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle

assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di

stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita'

di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente

articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle

relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia

tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia

locale.

 Art. 6

 Misure per emergenza liquidita' di enti locali

 impegnati in ripristino legalita'

 1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli

enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto

risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima

data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di

un anno, e' attribuita un'anticipazione di liquidita' fino

all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

 2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa, previa apposita

istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le

istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le

anticipazioni di liquidita' saranno concesse in misura proporzionale

alle predette istanze.

 3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di

ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un

periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con

versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione

dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale

e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla

quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei

titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette

anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei

Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con

comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare

sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In

caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le

somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo

dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di

previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per

la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di

Stato.

 4. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzato l' utilizzo delle

somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro

per l'anno 2015, della "Sezione per assicurare la liquidita' per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"

del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata

del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del

Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1.

 5. La restituzione delle anticipazioni di liquidita', maggiorate

degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla

"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,

liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'articolo

1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle

specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a

quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,

e' effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di

ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della

stessa.

 6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per

l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per

l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale,

necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e

di recupero della legalita', gli enti locali che versino nella

condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai

limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre

unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90,

comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo

41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di

scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del

decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni

immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai

relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilita' di

bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di

altre spese correnti.

 Art. 7

 Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

 1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di

rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio

provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare

le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

 2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di

rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali

senza vincoli di destinazione.

 3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di

risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16,

commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata

mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di

100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le

province, in proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno

2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo

restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del

citato articolo 16. La maggiore riduzione non puo', in ogni caso,

assumere un valore negativo.

 4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES".

 5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i

comuni la predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente

all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo

quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2012, n. 228.".

 6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione

della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

ai sensi del comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro il

termine del 31 dicembre 2014" .

 7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

 8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27

dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:

"allo scioglimento della societa'" e' inserita la seguente: ",

consorzio".

 9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il

comma 654 e' aggiunto il seguente:

 "654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con

riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata

ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

(TARES)."

 Art. 8

Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei

 debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli

 enti territoriali

 1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le

risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e

alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per

assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000

milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle

regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed

esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data

del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa

fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto

termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i

requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche

se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette

finalita' sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle

rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni

di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 1.892

milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del

Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di 2.000 milioni

di euro e' ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali

risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli

enti del Servizio Sanitario Nazionale".

 2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e

provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a

firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero

dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno

2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno

precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a

valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015.

Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo'

individuare modalita' di riparto diverse dal criterio proporzionale

di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo

assegna anche eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di

liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non

hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui

all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

nonche' le eventuali somme conseguenti a verifiche negative

effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui

all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le

risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno

2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze

sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo

periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella

"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,

liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di

cui al terzo periodo del comma 1.

 3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna

regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti di cui

all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente

Tavolo di cui al comma 2.

 4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui ai

precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento del Tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica

positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli

adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto

pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione

delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con

riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute

precedentemente.

 5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la

spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte

corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno,

effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in

attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano

ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una

quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui

all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo

di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e

non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro,

per la concessione di anticipazioni di liquidita' al fine di far

fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi,

liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero

dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta

equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei

debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il

riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti

in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel

piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo

243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con

delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono

utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per

assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un

importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

 7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita

la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il

30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i

tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme

di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che

non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di

liquidita'.

 8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale

certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento

di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle

relative registrazioni contabili da parte degli enti locali

interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute

precedentemente.

 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con

propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le

occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del

Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64.

 10. Per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di

complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e' stabilita, secondo

una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta' ed

autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun

comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi

dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014,

derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge

24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono

considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3,

della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di

stabilita' interno.

 11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, e' autorizzato

l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di

530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidita' per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"

del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata

del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del

Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9.

 12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per

l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a

decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

 13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio

2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,

n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle parole:

"30 giugno 2015".

 Art. 9

 Disposizioni concernenti le regioni

 e in tema di sanita' ed universita'

 1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

la parola: "2.005" e' sostituita dalla seguente: "1.720".

 2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il

comma 488 e' aggiunto il seguente:

 "488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le

risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota

attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle

riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente

articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente

spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ai

comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel

proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano

alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il

Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme

spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio

statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e

delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie

regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti

di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza

pubblica.".

 3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono

apportate le seguenti modifiche:

 a) al comma 484 le parole: "previste dal comma 481" sono

sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e 482", le parole:

"esclusivamente per pagare i" sono sostituite dalle seguenti: "per

sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli

relativi ai", le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2014" e le parole: "per il 75 per cento ai

comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per il 75 per cento ai

comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non

assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli

altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.".

 b) al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono inserite le

seguenti: "e del 30 settembre 2015".

 4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il

comma 478 e' aggiunto il seguente: "478-bis. Le disposizioni recate

dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano

anche alla Regione Sardegna.".

 5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31

dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non

contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014,

puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti,

contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad

oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del

collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti

necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo

formatosi nel 2014 e' interamente applicata all'esercizio 2015. La

deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di

evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e'

allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone

parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il Presidente

della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione

riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

 6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

e successive modificazioni, dopo le parole: "Per le finalita' del

presente comma" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il

contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a

valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo

complessivo di 543.170.000 di euro,".

 7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole: "Entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle

seguenti: "Entro il 30 novembre 2015";

 b) dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo," sono inserite le seguenti: "previa intesa

in sede di Conferenza unificata,".

 8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.

234, secondo periodo, la parola: "sentite" e' sostituita dalle

seguenti: "d'intesa con".

 9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti

modifiche:

 a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: "2013", ovunque

ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2017" e le parole: "da

adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sessanta

giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2";

 b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli anni 2011 e

2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016"

e le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle

seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 3, le parole: "A

decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A

decorrere dall'anno 2017";

 c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno

2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017";

al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite

dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016";

 d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: "2013" e'

sostituita dalla seguente: "2017".

 10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.

517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il

seguente:

 "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle

universita' non statali che gestiscono policlinici universitari

attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto

privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa

universita' attraverso la nomina della maggioranza dei componenti

dell'organo amministrativo".

 11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La presente

disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate

al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini

previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517

del 1999".

 Art. 10

Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione

 Residente e di carta d'identita' elettronica

 1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modifiche:

 a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'ANPR

contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di

stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta

delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento

militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo

le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui

e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro

il 31 dicembre 2018.";

 b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:

"L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati, degli

atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di

competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54,

comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette

a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e

interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni

necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni

istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle

proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo

fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune puo'

utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,

costantemente allineati con l'ANPR.".

 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in

attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attivita' di

implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono

curate dal Ministero dell' interno d'intesa con l'Agenzia per

l'Italia digitale.

 3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,

il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. L'emissione della

carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno

che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di

carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli

standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la

protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie

locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di

produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita'

elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato."

 4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i

commi 2 e 3 sono abrogati.

 5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio

della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,

comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'

autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per

l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di

euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le

attivita' di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno

2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5

milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a

62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020,

mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto

residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307.

 Art. 11

Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei

 processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal

 sisma del 6 aprile 2009

 1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei

lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori

abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere

stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere

contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b),

c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullita' del contratto

stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della

certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la

regolarita' del contratto stipulato tra le parti. Si applica

l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445.

 2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in

corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura

professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati,

con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione,

anche in subappalto.

 3. I contratti gia' stipulati purche' non in corso di esecuzione,

sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata

conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del

direttore dei lavori, il committente effettuera' una nuova procedura

di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione

precedentemente assunta e' risolta automaticamente senza produrre

alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le

obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate

anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal

presente decreto.

 4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei

consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo

7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri

n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini

dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle

ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per

consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli

immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile

2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai

sensi dell'articolo 358 del codice penale.

 5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna

dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla

chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di

condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei

consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per

il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

 6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice

civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le

lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte

del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che

dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori

subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare al

committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente,

l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto

per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non

puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla

cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'.

 7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di

liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonche' nei

casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di

riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto.

 8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei

controlli antimafia e' prevista la tracciabilita' dei flussi

finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,

relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati

per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e

ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La

Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la

Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile dei

pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ad

essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici

speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la

Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarita'

riscontrate.

 9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli

immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse

artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai

sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di

intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi

nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario

delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i

piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei

comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di

culto. Il programma e' reso operativo attraverso piani annuali

predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei

criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera

del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi

motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il

programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti

all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo' prevedere, con le

risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di

nuovi edifici.

 10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli

edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha

interessato la regione Abruzzo, e' istituita la Stazione Unica

Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal

sisma del 6 aprile 2009, in conformita' al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica

Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto

2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie", pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di

assicurare:

 a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' nell'espletamento

delle procedure di evidenza pubblica;

 b) l'imparzialita', la trasparenza e la regolarita' della

gestione dei contratti pubblici;

 c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;

 d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul

lavoro.

 11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale

o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono

essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui

all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel

caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del

decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere

iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui

all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.

 12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis

del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa,

fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali

di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi' determinati in

ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad

assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di

valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali

endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di

incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei

cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,

riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attivita' e programmi di promozione dei servizi turistici e

culturali; c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta

formazione; d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali; e)

azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese

le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',

anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali

interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo

predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di

sviluppo e' sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione

delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento,

amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della

valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale

revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione

delle medesime.

 13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui

restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonche' sui

comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma

3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77."

 14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: "titolari" sono

aggiunte le seguenti: "nominati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri".

 15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a

seguito del sisma del 6 aprile 2009, e' assegnato al comune de

L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per

l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma

1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi

rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo e'

destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a

oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila;

b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse

stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 448, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di

euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai

comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto

sisma.

 16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al

presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Art. 12

 Zone Franche urbane - Emilia

 1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio

2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti

dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto

2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona

franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La

perimetrazione della zona franca e' la seguente: comuni di Bastiglia,

Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro,

Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la

Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni

con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di

Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.

 2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate

all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le

seguenti caratteristiche:

 a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto

stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n.

2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18

aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000

euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

 b) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza

di cui al successivo comma 9, purche' la data di costituzione

dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

 c) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca,

ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

 d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,

non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure

concorsuali.

 3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle

agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei

limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n.

1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de

minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre

2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de

minimis"/ nel settore agricolo.

 4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i

soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede

principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e

rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti

comunitari di cui al comma precedente.

 5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel

rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonche' nel

rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7,

delle seguenti agevolazioni:

 a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante

dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU fino a

concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di

100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento

dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU;

 b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive

del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento

dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro

300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della

produzione netta;

 c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili

siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai

soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita'

economica.

 6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per

il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del

presente articolo e per quello successivo.

 7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi dell'articolo

22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge

con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a

20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata

all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di

cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione

delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

 8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,

si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto

del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive

modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i

termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi

dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 Art. 13

 Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni

 colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

 1. Il Presidente della regione Lombardia puo' destinare, nella

forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro,

per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed

f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140

milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015

dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a

valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,

disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilita'

speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º

agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

 3. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire

l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei

danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e

delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20

e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure

previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto

dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti

locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui

propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di

ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti nei

piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel

limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

 4. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire

l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei

danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.

74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.

122, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2015" sono

sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".

 5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

dopo le parole: " la continuita' produttiva," sono inserite le

seguenti: " e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione

ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del

Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti

agricoli e alimentari,".

 6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di

euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si

provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato

delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,

disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri.

 Art. 14

 Clausola di salvaguardia

 1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, le parole "30 giugno 2015" sono sostituite

dalle parole "30 settembre 2015".

 Art. 15

 Servizi per l'impiego

 1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in

materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome,

definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di

rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle

politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e

regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo

Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli

ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei

regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

 2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso

meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le

province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a

regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione

dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel

territorio della regione o provincia autonoma.

 3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le

regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la

possibilita' di partecipazione del Ministero agli oneri di

funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei

limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al

numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente

impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

 4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma

2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad

utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a

carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3.

 5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno

2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su

richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera

anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula

della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna

regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione

di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria

dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione

entro il 30 settembre 2015, e' operata una riduzione di importo

corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti

statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa.

Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al

primo periodo del presente comma.

 6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento

dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.

 Art. 16

 Misure urgenti per il gli istituti e luoghi

 della cultura di appartenenza pubblica

 1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure

di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui

all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura

di appartenenza pubblica, nonche' allo scopo di razionalizzare la

spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi,

sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi

rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per

lo svolgimento delle relative procedure.

 Art. 17

 Disposizioni finali

 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad

anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione

di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'

effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata

l'anticipazione.

 Art. 18

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 19 giugno 2015

 MATTARELLA

 Renzi, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Padoan, Ministro dell'economia e

 delle finanze

 Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |